



LEGA PRO

## COMUNICATO N. 26/CIT – 2 APRILE 2026

26/61

### COPPA ITALIA SERIE C REGIONALE TRENITALIA 2025–2026

#### GARA DEL 1 APRILE 2026

Si riporta il risultato della gara disputata il 1 Aprile 2026

#### FINALE DI RITORNO

LATINA POTENZA 1-0

#### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 2 Aprile 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

#### " GARE DEL 1 APRILE 2026

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,  
premesse che in occasione della gara disputata nel corso della finale di ritorno di Coppa Italia Serie C i sostenitori delle Società LATINA e POTENZA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);  
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

#### DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

#### SOCIETA'

**AMMENDA € 700,00**



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO  
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477  
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



**LATINA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, tre petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art.13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

#### **AMMENDA € 200,00**

**POTENZA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, posizionati nel Settore Curva Ospiti, consistiti nell'aver danneggiato:

1. la rete di protezione che divide il Settore ove erano ubicati dal recinto di gioco;
2. parti dei servizi igienici loro riservati.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art.13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub 1) non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla rottura della rete, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

#### **ALLENATORI NON ESPULSI**

##### **AMMONIZIONE (III INFR)**

VOLPE GENNARO (LATINA)

##### **AMMONIZIONE (I INFR)**

ALFANO GERARDO (POTENZA)

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

RICCARDI ALESSIO (LATINA)  
CASTORANI MANUELE (POTENZA)  
CUCCHIETTI TOMMASO (POTENZA)

##### **AMMONIZIONE (III INFR)**

ERCOLANO EMANUEL (LATINA)  
PORRO MATTIA (LATINA)

##### **AMMONIZIONE (I INFR)**

D'AURIA GIANLUCA (POTENZA)  
RIGGIO CRISTIAN (POTENZA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 2 Aprile 2026

IL PRESIDENTE

Matteo Marani